



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

INCONTRO MUR-OO.SS. AFAM 26 GENNAIO 2024

ACCORDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il giorno 26 gennaio 2024, alle ore 15, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Largo Antonio Ruberti, 1 in modalità telematica su piattaforma teams, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL del 18 gennaio 2024 si sono riunite in modalità mista, previa convocazione inviata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8, c. 5, e dell'art. 149, comma 3, lett. a) del CCNL 18.1.2024 con nota prot. n. 845 del 19 gennaio 2024.

Partecipano all'incontro la dott.ssa Marcella Gargano, Direttrice Generale, il dott. Michele Covolan, dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, e la dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo, funzionario in servizio presso la Direzione Generale.

La dott.ssa Gargano, pertanto, presenta la posizione dell'Amministrazione proponendo il testo dell'Accordo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori AFAM, frutto degli incontri tenutisi con le organizzazioni sindacali.

Il testo, premesse le finalità e le peculiarità dell'alta formazione artistica e musicale, individua i principali ruoli previsti dal d.lgs. 81/2008 (datore di lavoro, dirigente, preposto), definisce i compiti dei docenti in materia e disciplina le priorità in materia di sorveglianza sanitaria. Vengono inoltre disciplinate le attività di informazione e formazione, nonché – mediante richiamo al CCNQ del 10 luglio 1996 – la designazione dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza. Infine viene previsto che la contrattazione decentrata in materia sia avviata e conclusa entro 60 giorni.

Ciò premesso, pertanto, le parti pertanto concordano di approvare e sottoscrivere il seguente testo secondo la formulazione di seguito riportata:

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro

Art. 1

Finalità

1. Il presente accordo ha la finalità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle istituzioni Afam nel rispetto delle singole specificità e con riferimento
 - a. alle molteplici e diversificate attività svolte;
 - b. alla tipologia dei rischi;
 - c. alle dimensioni, valutate con riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori a vario titolo impiegati;
 - d. alla tipologia del patrimonio immobiliare.
2. Con specifico riferimento all'andamento di eventuali epidemie e pandemie, le Istituzioni AFAM si adeguano alle disposizioni governative impartite, attivando piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari e tenendo conto delle esigenze di sicurezza sanitaria.

Art. 2

Esigenze e peculiarità organizzative delle istituzioni Afam

1. La definizione delle misure relative alla salute e sicurezza di cui al presente accordo tengono conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative delle istituzioni afam, come di seguito individuate:
 - a) necessità di garantire la libertà di insegnamento e ricerca, in ragione della autonomia riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione;
 - b) peculiarità dei luoghi di lavoro, ove si svolgono attività di ricerca, di didattica, per natura ed organizzazione diverse dalle tradizionali attività di produzione di beni o di servizi;
 - c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce in autonomia organizzativo-gestionale;
 - d) le istituzioni talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio storico, artistico e/o culturale, caratterizzato da una molteplicità di origini, e di destinazioni e sottoposto a vincoli normativi di particolare tutela che impongono l'adozione di misure alternative, che comunque garantiscano un livello di sicurezza equivalente, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 63 del decreto legislativo 81/08;
 - e) nelle strutture delle istituzioni si svolgono anche attività didattiche, culturali e scientifiche che, seppur non riconducibili alle attività di insegnamento o di pubblico spettacolo, sono aperte anche a soggetti estranei alle istituzioni stesse;
 - f) nelle istituzioni si verifica un periodico cambiamento dei soggetti di vertice delle strutture organizzative in quanto gli stessi svolgono una funzione pro tempore, sono di nomina elettiva e/o di designazione a termine.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 3

Disposizioni comuni

1. Le Istituzioni Afam si impegnano ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
2. In ogni istituzione va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e le OO.SS. firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024 affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che vi lavorano, tenendo conto della specificità di ogni singola sede e dei percorsi di studio erogati.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
 - a. Datore di lavoro: il rappresentante legale dell'istituzione Afam come individuato dall'art. 5 del dPR 132/03. Al datore di lavoro spettano gli obblighi riportati agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/08;
 - b. Luoghi di lavoro: tutti i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno delle istituzioni afam e delle singole sedi, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo dei propri compiti e nei limiti di cui al titolo 2 del decreto legislativo n. 81/08;
 - c. Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività di didattica e/o di ricerca, che comportano l'uso di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di macchine o di altri mezzi tecnici, ovvero di sostanze pericolose o di agenti fisici o biologici.
2. Ai fini del presente accordo e dell'applicazione del decreto legislativo n. 81/08, il Direttore dell'istituzione svolge nei confronti del personale docente, dei modelli viventi, dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte, le funzioni del “dirigente” di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) del d.lgs. 81/08.
3. Ai fini del presente accordo e dell'applicazione del decreto legislativo n. 81/08, sono “preposti”, come definiti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del d.lgs. 81/08:
 - a. il personale amministrativo in relazione alle attività di autonoma competenza e a quelle del personale coordinato o diretto;
 - b. i tecnici di laboratorio e gli accompagnatori al pianoforte relativamente alle attività di propria competenza;
 - c. i docenti che, individualmente o come coordinatori di un gruppo, dirigono, anche solo di fatto, le attività didattiche, di produzione e di ricerca, relativamente alle attività dirette o coordinate.
4. Per quanto non stabilito dal presente articolo, valgono le definizioni del decreto legislativo n. 81/08.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 5

Soggetti tutelati

1. Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano:
 - al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente;
 - al personale non organicamente strutturato e quello di altri enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività lavorativa nell'istituzione;
 - ad ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell'istituzione.
2. Sono altresì tutelati anche le studentesse e gli studenti, quando frequentino laboratori come definiti ai sensi del precedente art. 4 comma 1 lettera c), qualora in essi si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, sostanze pericolose, agenti fisici o biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi lo studente sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione e il rischio al quale la studentessa e lo studente è esposto sia stato qualificato come significativo nei documento di valutazione dai rischi.

Art. 6

Compiti specifici dei docenti

2. Il docente, in relazione alle attività coordinate e/o dirette, deve attuare i compiti di tutela della salute propria e di tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti in tali attività, e in particolare deve:
 - a) collaborare con il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ai fini della valutazione del rischio connesso all'attività di cui è responsabile e dall'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo, gli eventuali rischi specifici connessi alle attività di didattica, di ricerca e di produzione svolte;
 - c) dare preventiva comunicazione, con le modalità individuate dall'istituzione, al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente ai fini dell'aggiornamento del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/08, dell'inizio di nuove attività di didattica, ricerca e produzione o di cambiamenti rilevanti dall'organizzazione delle stesse.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 81/08 è obbligatoria.
2. Fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienico-sanitarie contenute nelle disposizioni del Ministero della Salute.
3. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

4. La sorveglianza sanitaria è prioritaria per le lavoratrici e i lavoratori esposti a rischi specifici, ivi compresi i rischi derivanti dall'esposizione a rumore, agenti chimici e uso sistematico di videoterminali, come definiti dal decreto legislativo 81/08, nonché per i rischi derivanti da funzioni comportanti attività fisica prolungata e/o ripetitiva (accompagnatori al pianoforte e modelli viventi).
5. Nei casi di cui al comma 4 la periodicità della sorveglianza sanitaria è stabilita dal medico competente in base a quanto previsto dal decreto legislativo 81/08. Il medico competente in tale sede definisce altresì le eventuali prescrizioni, ivi comprese le pause in caso di attività fisica prolungata e/o ripetitiva.

Art. 8

Utilizzo DPI

1. I lavoratori e tutti i soggetti tutelati che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
2. I lavoratori e tutti i soggetti tutelati che effettuano lavori soggetti a rischio da interferenza con attività svolte da soggetti esterni incaricati hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) eventualmente previsti nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Art. 9

Sicurezza nell'ambito della didattica a distanza

1. Alle attività di didattica a distanza, come disciplinate ai sensi del verbale di confronto del 26 gennaio 2024 si applica l'art. 175 del decreto legislativo 81/08.

Art. 10

Attività di informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori

1. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo 81/08, gli organi preposti dell'istituzione hanno l'obbligo di informare e formare il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.
2. Le riunioni di informazione sono tenute dal datore di lavoro o dal RSPP.
3. Le attività di formazione di cui al comma 1 sono tenute da soggetti idonei ai sensi dell'accordo adottato dalla Conferenza Stato- Regioni del 21 dicembre 2011.
4. Gli incontri di cui ai commi 2 e 3 si svolgono in orario di servizio o, se svolti al di fuori dall'orario di servizio, danno diritto a recupero compensativo per il personale tecnico e amministrativo delle aree I, II e III. Per il personale docente, gli incontri di cui ai commi 2 e 3 sono convocati nell'ambito del collegio dei professori e tale impegno è computato ai sensi dell'art. 153 lettera j) del CCNL 18 gennaio 2024.
5. Nel caso in cui l'informazione e la formazione sia effettuata "a distanza" deve essere garantita la tracciabilità degli accessi al sistema di erogazione della formazione e dell'informazione e la verifica dell'apprendimento.
6. La durata e i contenuti della formazione saranno stabiliti tenendo in considerazione quanto indicato nell'accordo sancito nella Conferenza Stato- Regioni il 21 dicembre 2011 che individua i percorsi formativi obbligatori per ciascun lavoratore.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

7. Tale formazione costituisce credito formativo permanente e richiede aggiornamenti periodici ai sensi della vigente normativa.
8. La formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione devono avere a oggetto tutti i rischi presenti nelle attività e nei luoghi di lavoro per i quali gli stessi sono incaricati.

Art. 11

Rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 47, co. 7, del decreto legislativo 81/08, il numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a uno nelle istituzioni sino a 200 dipendenti e tre in quelle con oltre 200 e fino a 1.000 dipendenti.
2. In base al CCNQ del 10 luglio 1996, punto V, lett. b), gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU in carica al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procede a una nuova designazione, sempre all'interno della RSU. Non sono ammesse altre modalità di individuazione né può essere prorogato l'incarico di lavoratore/i non più componente/i della RSU.
3. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate dall'art. 50 del decreto legislativo 81/08, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005.

Art. 12

Accordi decentrati

1. In ogni sede di contrattazione decentrata è avviata e conclusa entro 60 giorni la contrattazione sui criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 149, comma 3, lettera b5) del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio in linea con le previsioni del presente accordo.
2. Premesso che gli studenti e le studentesse delle istituzioni Afam sono in gran parte maggiorenni, quindi adulti e pienamente responsabili delle proprie condotte, la contrattazione di cui al comma 1 precisa quale comportamento, rivolto alla prevenzione dei rischi, deve adottare il personale docente in caso di perdurante infrazione delle norme di sicurezza da parte degli studenti che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza del docente o di altri lavoratori.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Per la parte pubblica

La Direttrice Generale
Dott.ssa Marcella Gargano



Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Per le organizzazioni sindacali

C.I.S.L. – Federazione Università



Firmato digitalmente
da **CARLOMAGNO
DOMENICO**
C = IT

F.L.C – C.G.I.L.

Firmato digitalmente da

GIANNA FRACASSI

CN = FRACASSI GIANNA

CONFSAL - SNALS

Firmato digitalmente
da: **DEMETRIO COLACI**

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Unione artisti AFAM



MARIA ENRICA LIGUORI
06.02.2024 20:13:50
GMT+01:00

CISAL – ANIEF



Firmato digitalmente da
MICHELAZZI ETTORE
C = IT

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan

7

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC : dgistituzioni@pec.mur.gov.it